Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 25 gennaio 1993, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 200 della medesima legge.

Legge Regionale 22 gennaio 1993, n. 2.

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1993 "

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 33 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio della Regione per l' anno finanziario 1993 e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1993, il bilancio 1992, secondo gli stati di previsione e con le modalità di cui alla legge regionale 16 giugno 1992 n. 3 e successive modifiche.

Articolo 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'effetto dal 1° gennaio 1993.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania. Napoli, 22 gennaio 1993

Clemente di San Luca